

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare Area Servizi Catastali Ufficio Metodologie Operative Catastali

Roma, 1 5 MAR. 2006 Prot. n° 20 701

Allegati Rif. nota del 5.1.2006 Prot. n° 13268/SCO/05 (DR Puglia) Alle Direzioni Regionali
Agli Uffici Provinciali

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Organizzazione e
Sistemi Informativi

Al Consigliere Coordinatore Operativo

LORO SEDI

Oggetto: Rilascio di certificati catastali relativi ai beni riconducibili ad un medesimo soggetto, riportato in diverse ditte del medesimo comune catastale.

Pervengono a questa Direzione quesiti in merito alle modalità di rilascio di certificazioni catastali relative a beni presenti in un medesimo comune, ascritti a più ditte, nelle quali risulta presente un medesimo intestato.

Nel merito, si specifica che la questione è trattata dalla circolare n. 23, del 4.8.1977, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, con prot. 2940, nella quale è testualmente riportato "... le informazioni estratte da più partite, nelle quali figura a qualsiasi titolo il medesimo intestato costituiscono un solo certificato sempreché i beni siano ubicati nello stesso Comune ...". La medesima circolare estende la norma riportata all'articolo 51 del Regolamento per la conservazione del catasto terreni anche al catasto edilizio urbano.

Al riguardo giova ricordare che, nelle scritture catastali riportate nel mod. 55, si trovava rappresentata anche la storia dei beni con specifico riferimento alle sezioni riportanti le annotazioni di carico e scarico dalla stessa partita, o le variazioni dei beni. Orbene, ancorché gli atti del catasto allo stato attuale siano informatizzati, non esiste motivo alcuno che osti al rilascio del certificato unico per ciascun Comune, che descriva la storia di tutti i beni riconducibili al medesimo soggetto intestatario.

E' del tutto ovvio che la richiesta del certificato unico, che potrà interessare congiuntamente sia le particelle che le unità immobiliari, dovrà essere prodotta dal soggetto interessato all'atto della richiesta, non potendo l'Ufficio procedere a posteriori alla modifica delle modalità di rilascio, cui risulta correlata la liquidazione dei tributi, nella misura prevista delle disposizioni vigenti. Ne consegue che non si può far luogo ad alcuna richiesta di rimborso che pervenga all'Ufficio successivamente al rilascio.

L'addetto, all'atto della richiesta del certificato unico, per ogni identificativo individua un unico numero di ricevuta, associando le successive richieste di servizi, relative alle diverse unità immobiliari facenti parte della stessa titolarità, allo stesso numero di ricevuta già assegnato. Successivamente, nella procedura cassa, selezionato il numero di richiesta, richiede la liquidazione e nel pannello "Raggruppamento Servizi" provvede al raggruppamento dei certificati ed all'eventuale abbinamento di un certificato cartaceo.

Una volta definito il raggruppamento il Cassiere deve selezionare il tasto funzione "Selezionare tutto" e "Conferma gruppo", in modo da attivare il sistema per il calcolo automatico degli importi dovuti. Dopo la registrazione della "Riscossione" del certificato viene prodotta, assieme alla ricevuta di cassa la stampa del "Prospetto di liquidazione". Di norma il prospetto è prodotto su una sola pagina e qualora il raggruppamento dei certificati contenga più di 15 elementi, non vengono riportati tutti, ma alcuni sono ricompresi nell'annotazione "Altri".

Ai fini della quantificazione dei tributi si rammenta che la misura dell'imposta di bollo di ciascun certificato, <u>rilasciato dalla base informativa</u>, è richiamata nella circolare n. 1/2005 e quantificata in via forfetaria in € 28,00 mentre, il tributo speciale catastale stabilito nella misura fissa di € 16,00, è dovuto una sola volta, in modo del tutto indipendente dal numero dei fogli in cui è riportata la storia di ogni immobile rappresentato nella certificazione. Si rammenta che per i certificati è comunque dovuto il diritto di consultazione di cui al punto 1, della tabella dei tributi speciali catastali, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 31 dicembre 2005, n. 43. Tale diritto è quantificato sommando tutti quelli previsti per le consultazioni storiche in modo analogo a quanto avviene per la visura.

Si raccomanda alle Direzioni Regionali di verificare l'esatto adempimento di quanto sopra riportato.

IL DIRETTORE (Carlo Campafoglia)